

RISCOSSIONE

Riscritte le regole sulla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di Angelo Ginex



Il cd. **Decreto Aiuti (D.L. 50/2022)**, così come modificato dalla legge di conversione (**L. 91/2022**) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuta in materia di **rateizzazione** delle **somme iscritte a ruolo**, apportando alcune **rilevanti novità**.

In particolare, l'**articolo 15-bis L. 91/2022**, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di liquidità", ha la finalità di **agevolare la dilazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle **imprese**, dei **professionisti** e degli **altri contribuenti** in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#) prevedendo un **ammontare più elevato** rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la **rateizzazione con modalità semplificata**.

Più precisamente, è stata **innalzata** da sessantamila euro a **centoventimila euro** la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà **documentare la situazione di difficoltà economica**.

Ciò significa che **sino all'importo di centoventimila euro** e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la **rateizzazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo **con modalità semplificata**.

Altra novità rilevante concerne il **calcolo dell'importo a debito pari a centoventimila euro**. La novella ha modificato il primo periodo del [comma 1 del citato articolo 19](#) aggiungendo dopo le parole "difficoltà, concede" le seguenti: "**per ciascuna richiesta**".

Ne deriva che non bisogna considerare più l'intero debito pendente con l'agente della riscossione, eventualmente cumulando tra loro gli importi di più cartelle, ma **si deve avere riguardo alla singola cartella**, per la quale, **se di importo non superiore a centoventimila euro**,

sarà possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

La novella ha poi apportato modifiche anche in tema di **decadenza dal beneficio della rateazione**. Infatti è previsto che gli effetti della decadenza si verificheranno con il mancato pagamento di **otto rate, anche non consecutive**, e non più di cinque come precedentemente stabilito.

A differenza della disciplina previgente, però, la novella ha introdotto un'ulteriore modifica (in questo caso sfavorevole per il contribuente), secondo cui **il medesimo carico non può essere nuovamente rateizzato**. Si rammenta che **in passato**, invece, il carico poteva essere **nuovamente rateizzato** qualora il contribuente avesse **integralmente saldato le rate scadute** alla data di presentazione della nuova richiesta.

Tale novità non esclude che il contribuente possa ottenere la rateizzazione di un carico diverso da quello interessato dalla decadenza.

Infatti è stato precisato che, qualora si abbia la **decadenza dal beneficio** della rateazione di uno o più carichi, al debitore **non è preclusa** la possibilità di ottenere la **dilazione** del pagamento di **carichi diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L'**articolo 15-bis L. 91/2022** ha poi precisato che la **disciplina** sopra esposta trova applicazione esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle **richieste di rateizzazione** presentate a decorrere **dal 16 luglio 2022**.

Da ultimo, è stato previsto che la suddetta **preclusione** ad una **nuova rateizzazione** del carico con riferimento al quale si è verificata la decadenza **non si applica alle richieste presentate sino al 16 luglio**. In tale ipotesi, così come era previsto dalla disciplina previgente, il contribuente deve provvedere al **saldo integrale** delle **rate scadute** alla data di presentazione della nuova richiesta.

Un'altra novità molto interessante è quella prevista dall'**articolo 20-ter L. 91/2022**, rubricato "*Disposizioni in materia di **compensazione dei crediti** maturati dalle imprese nei confronti della **pubblica amministrazione***".

La disposizione citata ha modificato l'[articolo 28-quater D.P.R. 602/1973](#) prevedendo che anche i **crediti** derivanti da **prestazioni professionali maturati** nei confronti delle **amministrazioni pubbliche** (purché siano **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**), possono essere **compensati** con le **somme** dovute a seguito di **iscrizione a ruolo**.

La novella ha previsto altresì che le nuove previsioni si applicano anche alle **somme contenute nei carichi affidati** all'agente della riscossione **successivamente al 30 settembre 2013** e, in ogni caso, **entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione**.